



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 911

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017.

Il giorno **28 Maggio 2021** ad ore **10:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019, avente ad oggetto “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10: primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021” è stato approvato, tra l’altro, l’allegato contenente le “linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli enti locali”.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, si è disposta l’” Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall’articolo 3 del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1951 del 27 novembre 2020, si è provveduto al “riparto delle risorse aggiuntive per gli anni 2020 e 2021 per le attività socio-assistenziali di livello locale”.

Il citato regolamento, al comma 2 dell’articolo 21, prevede che “La disciplina concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalità di affidamento dei servizi è efficace a decorrere dal 1 luglio 2018.”

Gli articoli 19 e 20 del medesimo regolamento stabiliscono che i soggetti autorizzati ed accreditati in via transitoria sono tenuti ad accreditarsi definitivamente entro 3 anni decorrenti dal 1 luglio 2018.

Pertanto, tutte le organizzazioni che intendono proseguire nell’attività di erogazione di servizi socio-assistenziali, sono tenute a presentare istanza di autorizzazione o accreditamento definitivi entro la fine del primo semestre 2021.

In attesa della nomina del Comitato di programmazione sociale, di cui all’articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, prevista per il primo semestre del 2021, si rende necessario adeguare gli attuali strumenti di programmazione alla fase di transizione, attraverso alcune modifiche all’allegato 1 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019 ed in particolare:

- aggiornamento, alle nuove definizioni del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, dell’elenco che individua le competenze di livello provinciale e quelle di livello locale;
- introduzione dei primi elementi utili per la definizione del costo dei servizi, in attuazione del comma 1., lettera b), punto 5) dell’articolo 10 della L.P. 13/2007 che tra le funzioni di indirizzo e coordinamento esercitate dalla Provincia tramite il Programma sociale provinciale, individua gli indirizzi ed i vincoli generali dei corrispettivi, volti anche a promuovere l’uniformità delle tariffe per i servizi erogati dai soggetti accreditati. Tali elementi saranno gradualmente implementati ed approfonditi fino ad una definizione di maggior dettaglio degli elementi che determinano i costi laddove i servizi sono erogati in modalità standardizzata;
- modifica delle modalità di inserimento degli utenti dei servizi di livello provinciale affidati tramite accreditamento aperto, a partire dal luglio 2021 per i soggetti fuori Provincia e da gennaio 2022 per le organizzazioni operanti sul territorio provinciale;
- altre piccole modifiche di dettaglio su aspetti puntuali.

Il citato Comitato di programmazione sociale, ai sensi dell'articolo 10 della Legge provinciale sulle politiche sociali, ha tra i propri compiti quello di formulare la proposta del programma sociale provinciale. A seguito della sua costituzione, il Comitato avrà il compito di formulare la proposta di piano entro il termine della legislatura.

In merito alla definizione dei costi dei servizi, in collaborazione con la Fondazione Demarchi così come previsto dall'accordo di programma da ultimo aggiornato con deliberazione n. 2267 del 22 dicembre 2020, sono previste le seguenti attività:

1. scrittura, entro giugno, degli elementi di base per la definizione delle tariffe effettuati sulla base di una ricognizione delle esperienze delle altre regioni e delle prime analisi elaborate dal servizio politiche sociali, tenuto conto degli elementi di valutazione ex ante (compatibili con quadro europeo ai fini dell'affidamento), in itinere ed ex post (in prospettiva dei futuri affidamenti o eventuali premialità);
2. applicazione, entro l'anno, di tali elementi agli affidamenti, introducendo specifici elementi di flessibilità volti a tenere conto delle peculiarità dei servizi, dei bisogni degli utenti, delle organizzazioni e delle esigenze territoriali, in armonia con i vincoli definiti dal catalogo dei servizi approvato con deliberazione n della giunta provinciale n. 173 del 07 febbraio 2020 e tenendo conto di quanto disposto con la deliberazione n. 359 del 05 marzo 2021.

L'Azienda pubblica di Servizi alla persona Casa Mia, in attuazione dell'articolo 6 comma 2 della Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7, recante nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona, ha comunicato con propria nota di data 22 marzo 2021, prot. n. 196397, che il consiglio di amministrazione provvederà all'incremento di euro 4,00 dell'attuale tariffa giornaliera pari ad € 136,00. La necessità di incrementare la retta è frutto dell'analisi effettuata dall'APSP in sede di approvazione del bilancio di previsione, dalla quale emerge un maggiore fabbisogno di risorse per garantire l'attuale standard di qualità. La nuova retta pari a Euro 140,00 è inserita nell'elenco dei "Corrispettivi per la fruizione dei servizi di livello provinciale rientranti nelle macroaree dei livelli essenziali erogati da soggetti accreditati transitoriamente, fino a nuovo affidamento" inserito nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'articolo 26 della Legge Provinciale 3 del 2020, recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", ha introdotto i vincoli generali per garantire continuità di servizio, sostenibilità e qualità dei servizi socio-assistenziali nel corso della pandemia da COVID-19.

Nel corso del 2020, sono state adottate specifiche misure attuative dell'articolo 26 sia per quanto riguarda la rimodulazione dei servizi che per quanto riguarda puntuali interventi di incremento del fabbisogno alle organizzazioni che gestiscono interventi di livello provinciale.

Per l'anno 2021, sono previste ulteriori risorse per il riconoscimento degli oneri COVID sostenuti dai soggetti incaricati della gestione dei servizi di livello provinciale elencati nella deliberazione della Giunta provinciale 2216 del 2018, che ne faranno richiesta in forma scritta, corredata di motivazioni e di proiezione della spesa di integrazione all'attuale rapporto convenzionale. Tali risorse, saranno assegnate agli enti che ne faranno richiesta, secondo i criteri previsti dalla delibera 2881 del 2010, in quanto compatibili.

Per quanto riguarda l'ambito della disabilità, attraverso un tavolo di lavoro costituito con rappresentanti dei territori e rappresentanti del terzo settore, sono state definite alcune regole transitorie al regime delle assenze, da applicare fino al 30 giugno 2021. Con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'approvazione delle regole transitorie per il regime delle assenze da COVID nell'ambito della disabilità, all'allegato 2 del presente provvedimento.

A seguito della chiusura delle scuole e dell'attivazione della didattica a distanza, si sono riscontrati maggiori bisogni in ambito residenziale minori, per cui, nell'ambito delle rimodulazioni è necessario tenere conto della divisione delle competenze tra locale e provinciale. Anche in questo caso è stata definita una regola transitoria per la rimodulazione dei servizi, all'allegato 2 del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi provinciali n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), n. 13 del 2007 (Politiche sociali nelle provincia di Trento);
- visti i pareri del Dipartimento Affari finanziari e del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea ;
- visto il parere ai fini dell'intesa del Consiglio delle Autonomie locali espresso con nota del Presidente del Consiglio stesso;
- visto il parere della IV Commissione permanente del Consiglio provinciale;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, contenente le "Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli enti locali" in sostituzione dell'allegato n. 1 alla deliberazione n. 1116 del 29 luglio 2019;
2. di approvare l'allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, contenente le disposizioni transitorie per l'organizzazione dei servizi durante la pandemia da COVID-19.

Adunanza chiusa ad ore 12:43

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato 1

Programma sociale provinciale XVI legislatura

PRIMO STRALCIO

LINEE D'INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

1. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI, ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO NONCHÉ CRITERI E MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE, ATTUAZIONE ED ACCESSO AGLI INTERVENTI

Continuano ad applicarsi, anche per la durata della XVI legislatura, le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali approvate con deliberazioni di Giunta provinciale n. 2422/09, 2879/09, salvo quanto diversamente disposto con la deliberazione n. 477/2015 e ss. mm. in merito alla compartecipazione degli utenti per la fruizione degli interventi di sostegno alla domiciliarità, e con le modifiche introdotte con il presente provvedimento e contenute nel successivo paragrafo 1.1.

Per tutte le attività la presa in carico dell'utente è di competenza dell'ente locale, ad eccezione di quelle per le quali la competenza è in capo alla Provincia, che la effettua secondo i criteri e le modalità individuate dalle norme statali in materia, relative alle misure di sostegno a favore di:

- minori stranieri non accompagnati;
- vittime di tratta;
- richiedenti/titolari di protezione internazionale, inseriti nei progetti di accoglienza previsti dal D. Lgs. n. 142 del 2015 e ss.mm..

1.1 Modifiche ed integrazioni alle Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali approvate con deliberazioni di Giunta provinciale n. 2422/09, 2879/09

Il paragrafo 5.5.8 "Modalità e procedure amministrative" delle Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, è sostituito dal seguente:

5.5.8 Modalità e procedure amministrative.

Il Servizio sociale territoriale adotta il provvedimento di affidamento familiare sulla base della relazione-proposta e della documentazione necessaria predisposte dall'assistente sociale competente.

La domanda di affidamento deve essere presentata all'Ente gestore a firma dell'esercente la potestà o del tutore corredata dalla documentazione individuata al capitolo 2 delle presenti Determinazioni. Alla documentazione prevista va allegato inoltre il consenso dell'esercente la potestà per l'affidamento ad altra famiglia (comma 1 articolo 4 della legge n. 184/83).

La dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la composizione del nucleo familiare di origine va presentata anche per i minori allontanati con

decreto del Tribunale minorenni (di entrambi i genitori se vivono separati). La dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le entrate deve riferirsi al minore interessato all'affidamento e alla sua famiglia o ai parenti tenuti agli alimenti, se questi ultimi sono gli affidatari del minore.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le spese sostenute deve essere riferita alla famiglia d'origine o ai parenti tenuti agli alimenti, se questi ultimi sono gli affidatari del minore affidato.

A sostegno dei provvedimenti di affidamento familiare l'Ente gestore concede un contributo per il mantenimento dei minori affidati, pari a 723,00 euro.=

Per i minori affidati a parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, il contributo mensile per il mantenimento del minore è stabilito, tenuto conto della situazione economica degli stessi, nell'ammontare massimo mensile pari all'80% della misura del contributo di cui al capoverso precedente.

Possono essere concesse, oltre al succitato contributo, prestazioni economiche straordinarie per bisogni atipici o per sopperire a situazioni di emergenza, sempre sulla base di una relazione-proposta dell'assistente sociale che ha in carico il caso.

Sono considerate spese atipiche, nel limite di 2500 euro erogabili una sola volta per intervento di affido anche le spese rendicontate entro 36 mesi dalla conclusione del percorso di affido destinate alla copertura di spese legali (e giudiziarie) sostenute in cause legate all'affido promosse da terzi e alle quali la famiglia affidataria è tenuta a prendere parte, in assenza di accertamenti di responsabilità in capo alla stessa famiglia affidataria.

La richiesta di rimborso è presentata al servizio sociale territoriale che ha o ha avuto in carico il minore affidato, corredata da documentazione completa ed idonea. Il Servizio sociale territoriale provvede alla relativa valutazione della richiesta e in caso di valutazione positiva della medesima:

- nei casi di affido parentale provvede anche alla relativa assunzione e liquidazione della spesa a favore della famiglia affidataria;*
- nei casi di affido extra-parentale trasmette la richiesta al Servizio provinciale competente per la relativa assunzione e liquidazione della spesa a favore della famiglia affidataria.*

La Provincia autonoma di Trento provvede a stipulare con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (polizza di responsabilità civile del capo famiglia) a favore degli affidatari e una polizza di assicurazione contro gli infortuni a favore del minore affidato.

I paragrafi 5.8 e 5.8.3 sono così riformulati:

5.8 ACCOGLIENZA DI ADULTI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI

E' un servizio di accoglienza alternativo al ricovero in strutture semiresidenziali o residenziali per adulti che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della propria famiglia.

Le famiglie o i singoli interessati all'accoglienza non devono essere legati da vincolo di parentela con il soggetto accolto.

Rientrano tra questi interventi anche quelli di accoglienza alla pari che valorizzano percorsi di partecipazione e reciprocità, adeguatamente monitorati, nei quali i destinatari del progetto sono sia la persona accolta che la persona accogliente.

Al fine di assicurare la permanenza della persona neo maggiorenne presso la famiglia alla quale era stata affidata in età minore ai sensi del paragrafo 4.5 delle citate Determinazioni, l'intervento previsto al presente paragrafo è attivabile anche nel caso in cui le famiglie o i singoli accoglienti siano legati da vincolo di parentela con il soggetto accolto, purché l'accoglienza non si prolunghi per un periodo superiore a ventiquattro mesi.”

5.8.3 Contributo e polizze assicurative

A favore delle famiglie o dei singoli che accolgono i soggetti interessati al presente intervento può essere corrisposto un contributo per il mantenimento di ogni soggetto accolto nella misura massima di euro 723,00= mensili.

Per le persone neo maggiorenni accolte da parenti, il contributo mensile, stabilito tenendo conto della situazione economica degli stessi, non può superare l'80% del contributo di cui al capoverso precedente.

Il contributo concesso per il mantenimento del soggetto accolto deve comunque essere rapportato all'impegno effettivo per la famiglia in termini di tempo e spese sostenute. Il contributo concesso all'accogliente, in caso di interventi di accoglienza alla pari, viene determinato per far fronte alle spese sostenute sulla base del progetto condiviso.

Oltre al contributo per il mantenimento del soggetto accolto possono essere concessi interventi economici una tantum per bisogni atipici o per sopperire a situazioni di emergenza.

La Provincia autonoma di Trento provvede a stipulare con oneri a proprio carico una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (polizza di responsabilità civile del capo famiglia) a favore del soggetto accogliente e una polizza di assicurazione contro gli infortuni a favore dell'adulto accolto.

La Provincia autonoma di Trento provvede a stipulare con oneri a proprio carico solo una polizza di assicurazione contro gli infortuni a favore del soggetto accogliente nei casi in cui presta le funzioni di cura nei confronti del beneficiario dell'intervento (accolto) presso il domicilio di quest'ultimo.

2. INDIRIZZI E I VINCOLI GENERALI PER LE POLITICHE TARIFFARIE

Per tutti i soggetti accreditati transitoriamente, e fino alla scadenza dei rapporti in essere, si confermano le disposizioni definite ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'allegato 1) della delibera 1116/2019

2.1 Corrispettivi per la fruizione dei servizi di livello locale rientranti nelle macroaree dei livelli essenziali erogati da soggetti accreditati transitoriamente, fino a nuovo affidamento

TIPOLOGIA SERVIZIO		Corrispettivo giornaliero o orario (eventuale IVA esclusa) in Euro
INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI/ADULTI/DISABILI (a)	Costo orario adeguato	da 23,00 a 31,50
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – AIUTO DOMICILIARE E SOSTEGNO RELAZIONALE (costo orario adeguato) (a) (b)	esternalizzato in zona urbana	da 22,00 a 25,50
	esternalizzato in zona extraurbana	da 25,60 a 30,00

COMUNITA' ALLOGGIO	Anffas	143,57
	Laboratorio sociale	76,88
	Grazie alla vita	78,65
	GSH	116,13
	Villa Maria	141,48
	CS4	70,70
	Magica fattoria	70,35

CASA FAMIGLIA E GRUPPO FAMIGLIA – accoglienza in forma semi-residenziale	Murialdo	48,85
	Villaggio SOS	74,40

GRUPPO APPARTAMENTO – accoglienza in forma semi-residenziale	APPM	95,70
	Progetto 92	77,00

DOMICILIO AUTONOMO – accoglienza in forma semi-residenziale	Progetto 92	42,22
---	-------------	-------

CENTRO SOCIO EDUCATIVO	Anffas	147,73
	Anffas – sabato	72,51
	CS4	124,95
	Il Ponte	101,00

	GSH	120,05
	Eliodoro	92,16
	Insieme con gioia	117,56
	Villa Maria	126,89
CENTRO SOCIO EDUCATIVO- CENTRO OCCUPAZIONALE PER DISABILI	Grazie alla vita	107,22
CENTRO OCCUP.LE-LAB. PREREQ. LAV. PER DISABILI (Attività mista)	CS4	92,61
	Eliodoro	78,09
	Incontra	93,10
	Iter	86,01
CENTRO OCCUPAZIONALE PER DISABILI	Amalia Guardini	81,41
	Laboratorio sociale	87,00
	Anffas	135
	GSH	81,41
LABORATORIO PER L'ACQUISIZIONE DEI PRE- REQUISITI LAVORATIVI PER DISABILI	GSH	81,41
	Anffas – avanzato	131,25
	Anffas – base	100,00
APPARTAMENTO SEMIPROTETTO – COMUNITA' ALLOGGIO	Villa Maria	76,13
APPARTAMENTO SEMIPROTETTO	APSP Casa Mia	95,00
LABORATORIO PER L'ACQUISIZIONE DEI PREREQUISITI LAVORATIVI PER ADULTI E CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE AL LAVORO PER MINORI	Samuele	88,00
CENTRO APERTO PER MINORI (costo orario) (c)	Fond.Famiglia Materna	6,30 + 2,50 a pasto
CENTRO DIURNO PER MINORI	Lavoro e occupazione	61,00
	APSP Casa Mia	72,00
	APPM	95,70
	Villaggio SOS	74,40
NUCLEI TERRITORIALI	Villa Maria	111,65

SPAZIO NEUTRO (costo orario) (a)	Progetto 92	50,00
	APSP Casa mia	45,00
	APPM	25,00
	Kaleidoscopio	30,85
	Villaggio SOS	50,00
	Murialdo	50,00

ATTIVITA' DI INCLUSIONE SOCIALE (costo orario) (a)	Incontra	31,52
---	----------	-------

Note

(a) Il costo orario viene corrisposto per ogni ora di lavoro con l'utenza e/o di incontri con i servizi sociali. In caso di improvvisa indisponibilità dell'utente verrà riconosciuto un costo orario pari all'80% di quello concordato.

(b) I costi orari individuati rappresentano i costi minimi o massimi per ogni ora di servizio erogato all'utente, determinati sulla base del costo complessivo che comporta la gestione del servizio (costo complessivo annuo sostenuto per il servizio di assistenza domiciliare/ore frontali di servizio); i costi orari individuati valgono solo per i nuovi contratti.

(c) Il costo orario e per il pasto è al netto della compartecipazione versata direttamente alla Fondazione Famiglia materna; qualora il servizio sociale valuti che la famiglia del minore assistito non è in grado di compartecipare alla spesa, il costo orario da corrispondere è pari a Euro 7,30 e quello per il pasto è pari a Euro 4,5.

Nel caso di soggetti con bisogni assistenziali particolarmente complessi o che necessitano di forme di sostegno personalizzate, il servizio sociale può concordare con l'organizzazione che gestisce il servizio una retta individualizzata volta a coprire i costi dell'assistenza aggiuntiva necessaria per la gestione del caso con spesa a carico della Comunità/Territorio competenti.

Indipendentemente dal luogo in cui è localizzata la struttura, nel caso di servizi a retta ogni ente locale si assume la spesa relativa ai propri utenti, mentre nel caso di servizi finanziati a forfait l'ente locale nel cui territorio ha sede il servizio si assume la spesa per l'intera gestione del servizio.

2.2 Corrispettivi per la fruizione dei servizi di livello provinciale rientranti nelle macroaree dei livelli essenziali erogati da soggetti accreditati transitoriamente, fino a nuovo affidamento

TIPOLOGIA SERVIZIO		Corrispettivo giornaliero (eventuale IVA esclusa) in Euro
CASA FAMIGLIA E GRUPPO FAMIGLIA	Villaggio SOS – accoglienza presso case famiglia ad alta intensità assistenziale	128,00
	Murialdo	97,50

GRUPPO APPARTAMENTO	APPM	137,39
	Progetto 92	132,00
	APSP Casa mia	(*) 140,00
	Villaggio SOS	128,00

	APPM - accoglienza per minori stranieri non accompagnati con progetti di autonomia guidata	100,00
--	--	--------

DOMICILIO AUTONOMO	Progetto 92	70,72
	APPM	42,21
	Villaggio SOS	45,00
	APSP Casa mia	45,00

COMUNITA' RESIDENZIALE TEMPORANEA	ACISJF	30,35
-----------------------------------	--------	-------

CENTRO RESIDENZIALE PER MINORI - serv. residenziale per utenti fuori provincia	Centro per l'infanzia	221,29
CENTRO RESIDENZIALE PER MINORI - serv. semi-residenziale per utenti fuori provincia	Centro per l'infanzia	110,65

ALLOGGIO IN AUTONOMIA PER ADULTI	Progetto 92	40,60
	Arcobaleno	30,00

(*) La nuova retta per la tipologia di servizio “gruppo appartamento” dell’Apsp Casa mia si applica dal 01 gennaio 2021.

2.3 Servizi residenziali e semiresidenziali: disposizioni in caso di assenza dell’utente e modalità di calcolo dei relativi corrispettivi

Per i periodi di assenza è corrisposta alla struttura una retta di assenza pari:

- all’80% della retta intera per le prime quattro settimane;
- al 65% della retta intera per le eventuali ulteriori settimane di assenza.

In caso di assenza dell’utente per giustificato motivo e non programmata (es. ricovero in struttura ospedaliera, malattia, grave impedimento, ecc) o in caso di rientro temporaneo in famiglia, il servizio sociale competente può chiedere alla struttura il mantenimento del posto a favore dell’utente, per tutto il tempo necessario al superamento della situazione di impedimento che ha determinato l’assenza o al tempo di permanenza in famiglia con corresponsione della retta di assenza.

Per le prime due settimane di assenza è dovuto il pagamento della retta di assenza e il mantenimento del posto, salvo diverso accordo tra il servizio sociale competente e la struttura.

Per periodi di assenza programmati e pre-definiti (rientro in famiglia per tutti i fine settimana, soggiorni programmati, ecc.) previo accordo tra la struttura e il servizio sociale, può essere mantenuto il posto a favore dell’utente senza la corresponsione di

alcuna retta per l'intero periodo, fatta salva la possibilità per la struttura di occupare il posto con altro utente nel medesimo periodo di assenza.

Per quanto attiene ai servizi residenziali, nel caso in cui l'assenza inizi e termini nell'arco della medesima giornata è corrisposta la retta di presenza intera; in caso di assenze superiori alla giornata, il corrispettivo del giorno in cui decorre l'assenza e quello relativo al giorno di rientro dell'utente in struttura è determinato secondo quanto segue:

- nel caso in cui l'utente, si assenti prima di mezzogiorno o rientri nel corso del pomeriggio, è corrisposta la retta di assenza;
- nel caso in cui l'utente, si assenti dopo mezzogiorno o rientri nel corso della mattinata, è corrisposta la retta di presenza.

2.4. Compartecipazione alla spesa per la fruizione dei servizi

Salvo quanto disposto dalla delibera 477/2015 e ss.mm., la compartecipazione alla spesa per la fruizione delle prestazioni e servizi socio-assistenziali di livello locale ascrivibili alle macroaree dei livelli essenziali transitori e delle attività di livello provinciale corrisponde a quella stabilita dalle Determinazioni approvate con deliberazioni di Giunta provinciale n. 2422/09, n. 2879/09 e n. 1292/2018, così come incrementate nella quota base, nella quota minima e in quella massima con delibera 399/2012 e 1013/2013.

Le entrate derivanti da compartecipazione rimangono in disponibilità delle Comunità/Territorio.

Le Comunità/Territorio possono ridurre la compartecipazione alla spesa per la fruizione delle attività socio-assistenziali di livello locale collocate nelle macroaree dei livelli essenziali transitori in base alle priorità territoriali e al budget.

Per gli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta e richiedenti asilo politico o già riconosciuti, in merito alla compartecipazione si applica quanto previsto dagli appositi criteri adottati dalla Giunta provinciale.

2.5. Sistema informativo

La Provincia ha continuato nel percorso di implementazione ed evoluzione del sistema informativo delle politiche sociali.

Nel corso dell'anno 2021, saranno rilasciate ulteriori funzioni per il completamento del Gestionale Amministrativo (G.A.).

Sarà reso disponibile, infatti, il modulo per il caricamento dei dati di consumo e dei dati finanziari per i servizi a budget.

Tutte le informazioni presenti nel G.A., inoltre, sono interrogabili in modo agevole utilizzando una piattaforma di elaborazione dati (Business Intelligence) per la condivisione delle informazioni, che sarà resa disponibile ad ogni Comunità.

A seguito del completamento del sistema, saranno gradualmente implementate regole sui tempi di caricamento con effetti diretti sul riparto del budget.

2.6 Individuazione dei primi criteri per la determinazione del costo dei servizi socio assistenziali

Si introducono di seguito le prime definizioni ed i primi elementi utili per la determinazione dei costi dei servizi, applicabili per il calcolo di corrispettivi, tariffe, contributi o voucher, a seconda della modalità di affidamento.

In merito alle definizioni, vengono introdotti alcuni concetti di carattere generale utili alla individuazione delle macro categorie di costo prese in considerazione.

I costi per l'erogazione dei servizi socio assistenziali sono classificati in diretti o indiretti. Mentre i primi sono imputabili al servizio in base alla quantità prevista e al loro valore attraverso l'utilizzo di costi standard, i secondi sono attribuibili ad un servizio attraverso l'individuazione di specifici criteri per la loro imputazione.

Sia per i costi diretti che indiretti, saranno elaborati specifici elementi di flessibilità volti a tenere conto delle peculiarità dei servizi, delle organizzazioni e delle esigenze territoriali.

Costi diretti del servizio

Rientrano in questa macro categoria tutti quei costi direttamente imputabili al servizio. Di seguito vengono riportate le principali voci di costo:

- **costo del personale:** costo del personale direttamente impiegato nell'erogazione del servizio;
- **costi di funzionamento:** costi legati alla specificità del servizio, direttamente imputabili allo stesso, differenziati in relazione alla tipologia di prestazione erogata. In questa voce, a seconda della tipologia di attività sono ricompresi:
 - Acquisto di materiali di consumo e piccola attrezzatura, compresa manutenzione ordinaria delle attrezzature, prodotti per igiene e cura personale e biancheria;
 - Spese per trasporti (carburanti, rimborsi chilometrici, manutenzione automezzi, tassa possesso, ecc.);
 - Compensi consulenze relative al servizio socio-assistenziale (es. animazione, corsi destinati agli utenti dei laboratori, supervisione e spese per la formazione del personale);
 - Spese di vitto (inclusi buoni mensa e pasti operatori);
 - Spese di lavanderia;
 - Spese per abbigliamento;
 - Spese mediche (farmaci, spese specialistiche, odontoiatriche, ecc.);
 - Altre spese per l'assistenza e per il tempo libero (es. ingressi cinema, piscina, musei, soggiorni estivi, sportive, scolastiche, abbonamenti/biglietti mezzi pubblici utenti, assicurazioni per gli utenti);
- **costi per l'immobile:** rientrano in questa voce le eventuali spese di affitto, spese per utenze, costi di manutenzione, spese condominiali, assicurazioni, gestione rifiuti relative all'immobile in cui viene erogato il servizio.

Costi indiretti del servizio

Si tratta dei costi generali dell'organizzazione, non direttamente imputabili ad un determinato servizio. Sono i costi legati al personale di direzione, gli organi esecutivi, la sede amministrativa, imposte e tasse, assicurazioni, ecc..

Nell'applicazione complessiva del modello, saranno individuati in misura percentuale e variabile in relazione a parametri in corso di approfondimento.

2.6.1 Elementi di base per il calcolo

Per ogni tipologia di costo, si propone di utilizzare alcuni costi “standard” di riferimento.

Spesa per il personale

Ai sensi delle deliberazioni n. 1796 del 14/10/2016 e 1950 del 27/11/2020 il contratto di lavoro di riferimento è il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per le cooperative sociali, sottoscritto in data 15 febbraio 2017, al quale si aggiunge il contratto integrativo provinciale (CIP).

Per il calcolo del costo medio si è tenuto conto delle seguenti variabili:

- 3 scatti di anzianità;
- anzianità di servizio media di 6 anni ai fini del calcolo dell'accantonamento del TFR.

Il personale del comparto ha un orario full time di 38 ore settimanali, pari a complessive 1.976 ore annue. Per calcolare il numero di persone necessarie alla copertura degli orari di servizio, si utilizza il dato medio relativo alle ore lavorate in un anno, convenzionalmente stabilito in 1.520, al netto di ferie, permessi, malattie, festività non godute, ore di formazione.

Tabella del costo annuale ed orario (1520 ore) dei principali livelli, per un lavoratore a tempo indeterminato:

Livello	Costo annuale	Costo orario
B1	€ 29.635,63	€ 19,50
C1	€ 31.531,40	€ 20,74
C2	€ 32.384,60	€ 21,31
C3/D1	€ 33.233,43	€ 21,86
D2	€ 35.055,34	€ 23,06
D3/E1	€ 38.346,43	€ 25,23
E2	€ 42.692,65	€ 28,09
F1	€ 46.739,61	€ 30,75
F2	€ 52.540,81	€ 34,57

I valori indicati in tabella sono riferimenti applicabili per i servizi socio assistenziali, fatto salvo il rispetto di specifiche condizioni previste dal contratto di lavoro.

Per i soggetti gestori con natura pubblica, è necessario tenere conto, in fase di calcolo del costo dei servizi, dei maggiori oneri per il personale, del costo orario in relazione alle ore lavorate, degli oneri per far fronte alle assenze per malattia, maternità e dei maggiori oneri per la gestione amministrativa.

Spese di vitto

Il costo del vitto è stato definito con dei valori di riferimento che non entrano nel merito della modalità di preparazione dello stesso. E' una sorta di budget dedicato, nel quale le organizzazioni possono scegliere se preparare autonomamente, acquistare all'esterno, coinvolgere gli utenti con il supporto di un educatore. Tali valori sono stati calcolati prendendo a riferimento i costi delle giornate alimentari presso le APSP.

voce di costo	costo
giornata alimentare	€ 12,00
Pasto	€ 5,50
Merenda	€ 1,00

Rimborsi chilometrici

Il rimborso chilometrico è pari a 0,40 euro per ogni km percorso.

Il valore è stato determinato tenendo conto del parametro utilizzato dalla Provincia Autonoma di Trento per dipendenti, componenti comitati e commissioni così calcolato: dato un consumo stimato di 10 litri ogni 100 km (10%), moltiplicato per il prezzo della benzina verde, ed aumentato del 50% per far fronte alle spese fisse del mezzo (es.: $10\% * (1,34 * 1,5) = \text{euro } 0,20$).

Per tenere conto dell'ammortamento dell'automezzo o degli eventuali costi di noleggio, il valore così calcolato viene arrotondato a 0,40 euro per km.

Eventuali variazioni del valore possono essere prese in considerazioni nel caso di scostamenti nel prezzo della benzina verde superiori al 50% degli attuali prezzi.

Costi di riferimento per la gestione degli immobili

Verrà individuato un valore massimo di riferimento attraverso l'elaborazione dei dati sui consumi delle famiglie, i dati di bilancio delle organizzazioni che operano nel settore, le delibere in materia di edilizia pubblica ed ai dati di Agenzia delle Entrate e Guida Casa sui valori degli immobili.

Maggiorazioni di costo per interventi personalizzati

Costo orario del livello che andrà a prestare le attività aggiuntive arrotondato ai 50 centesimi superiori e/o rimborso di eventuali altri costi rendicontabili.

Non sono previsti costi generali in quanto attività residuale e marginale rispetto al servizio.

A titolo esemplificativo, la maggiorazione oraria per il supporto educativo individuale svolto da un educatore con titolo avrà un costo orario di € 23,50.

Valore orario massimo degli interventi di formazione/supervisione

Il valore orario massimo per gli interventi di formazione/supervisione è definito in € 80,00.

2.6.2 Prime indicazioni per l'applicazione degli elementi di costo

Nei paragrafi seguenti vengono fornite alcune indicazioni di carattere metodologico per procedere al calcolo del costo di un servizio.

Metodologia di calcolo dei costi per servizi domiciliari e di contesto

In relazione alla quantità di attività che si intende affidare nell'arco temporale di riferimento, la modalità per determinare il costo complessivo del servizio deve tenere conto di:

- costo personale diretto: numero di ore per il costo orario medio a seconda dell'incidenza degli operatori con qualifica/titolo o senza qualifica/titolo richiesti, maggiorato di eventuali ore di back office, laddove previste;
- costo coordinamento: in relazione alla presenza richiesta in termini di ore o di presidio, moltiplicati per il costo orario o annuale del profilo adeguato per svolgere le funzioni di coordinamento a seconda del modello organizzativo;

- costo di supervisione/formazione: se previsti, tenere conto dei costi di supervisione/formazione;
- ore interessate da trasferimenti: l'amministrazione deve valutare se riconoscere il "tempo viaggio", definire quale percentuale sul totale dell'attività è soggetta a trasferimenti, definire, con criteri oggettivi, un parametro di tempo di spostamento riconosciuto per ogni ora di servizio applicabile al proprio territorio;
- rimborso km: in relazione alla stima dei km che si stima verranno percorsi, calcolare il valore moltiplicandoli per il costo di un km;
- laddove previsti per la tipologia di attività, è necessario quantificare il costo dei materiali di consumo (nel caso di assistenza domiciliare guanti monouso, camici, ecc.);
- costi per utilizzo degli immobili: da riconoscere in relazione al costo effettivo o forfettariamente in base ad una stima che determina un tetto massimo. Non possono essere riconosciuti nel caso di sede messa a disposizione da parte dell'ente affidante.

alla sommatoria dei costi diretti, aggiungere i costi indiretti in misura percentuale all'interno del range che sarà individuato con appositi parametri.

Esempio di calcolo del costo orario del servizio di spazio neutro:

- costo attività front office: costo orario di un operatore con qualifica d2;
- costo attività back office: costo orario di un operatore con qualifica d2 (pari ad un ora di back office ogni 3 ore di attività di front office);
- coordinamento: costo orario di un operatore con qualifica d3, moltiplicato per 1,33 (ore di front office + back office) per la percentuale di ore di coordinamento previste dal catalogo (10%);
- supervisione: 1 ora ogni 50 ore di attività di front office a tariffa massima di 80 € ora (l'incidenza sulla retta, pertanto è pari a 80 € / 50, pari a 1,6 euro per ogni ora di front office);
- spostamenti: in situazioni particolari è possibile riconoscere tempo viaggio e costi di spostamento con i costi standard definiti in precedenza;
- costi per utilizzo della sede: da riconoscere, se non messa a disposizione da parte dell'ente affidante, in relazione al costo effettivo o forfettariamente in base ad una stima che determina un tetto massimo.

alla sommatoria dei costi diretti, aggiungere i costi indiretti in misura percentuale all'interno del range che sarà individuato con appositi parametri

Metodologia di calcolo del costo dei servizi residenziali e semi residenziali:

In relazione alle giornate di apertura del servizio ed ai vincoli di operatori e figure professionali previste dal catalogo, la ricettività della struttura e le modalità di accesso, la metodologia per determinare il costo complessivo del servizio deve tenere conto di:

- costo personale diretto: numero di ore per il costo orario medio a seconda delle qualifiche degli operatori, maggiorato di eventuali ore di back office, laddove previste;
- costo coordinamento: in relazione alla presenza richiesta in termini di ore o di presidio, moltiplicati per il costo orario o annuale di un del profilo adeguato

per svolgere le funzioni di coordinamento a seconda del modello organizzativo;

- costi di trasporto: se previsti;
- costo di supervisione/formazione: se previsti, tenere conto dei costi di supervisione/formazione;
- definire altri costi diretti del servizio: es. materiali di consumo, attrezzature, consulenze, trasporti, pasti degli operatori;
- calcolare il costo di gestione dell'immobile sulla base dei valori standard per la parte variabile e del costo reale per la parte di affitti, mutui, ecc

alla sommatoria dei costi diretti, aggiungere i costi indiretti in misura percentuale all'interno del range che sarà individuato con appositi parametri.

3. LIVELLI ESSENZIALI TRANSITORI DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE

I livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale sono individuati per le macroaree indicate di seguito.

Si precisa che è ammesso un livello di servizio inferiore allo standard qualora la Comunità o Territorio dimostri di aver soddisfatto il relativo bisogno assistenziale.

a) Interventi di servizio sociale professionale (incluso il segretariato sociale)

Lo standard è rappresentato da un rapporto assistente sociale/abitanti che si colloca in un intervallo di valori che va da 1/3.500 a 1/3.750, a discrezione delle Comunità/Territorio Val d'Adige sulla base delle loro esigenze.

Nelle attività di servizio sociale professionale sono incluse le prestazioni erogate presso i consultori familiari, la supervisione sui tirocinanti, l'implementazione del sistema informativo delle politiche sociali, lo svolgimento delle attività inerenti le competenze di livello provinciale, la partecipazione ad attività definite in progetti ministeriali ai quali la Provincia aderisce e le prestazioni erogate per i Punti unici di accesso (PUA).

Si considerano escluse dalle attività di servizio sociale professionale quelle svolte da assistenti sociali che si occupano di programmazione/pianificazione, i coordinatori di servizio o di equipe che non operano a diretto contatto con l'utenza.

b) Ambito semiresidenziale e interventi di accompagnamento al lavoro

Per i servizi gestiti da soggetti terzi lo standard è legato alla tipologia di finanziamento:

- a bilancio: lo standard è rappresentato per ciascun servizio dall'erogazione annualmente di almeno il 90% della media della spesa sostenuta nel triennio precedente;
- a retta: lo standard è rappresentato per ciascun servizio dall'erogazione annualmente di non meno del 90%, della media del triennio precedente delle giornate di presenza/assenza dell'utenza.

Per i servizi gestiti direttamente lo standard è rappresentato dall'erogazione annualmente di non meno della media del triennio precedente delle giornate di apertura del servizio.

c) Ambito residenziale

Lo standard è legato alla tipologia di finanziamento:

- a bilancio, lo standard è rappresentato per ciascun servizio dall'erogazione annualmente di almeno il 90% della media della spesa sostenuta nel triennio precedente;
- a retta: lo standard è rappresentato per ciascun servizio dall'erogazione annualmente di non meno della media del triennio precedente delle giornate di presenza/assenza dell'utenza.

d) Servizi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare

Lo standard è rappresentato:

- per il *servizio di assistenza domiciliare - aiuto domiciliare e sostegno relazionale* da almeno 10 ore annue di servizio per ogni soggetto con più di 74 anni residente sul territorio di competenza della Comunità o Territorio;

- per l'*intervento educativo a domicilio* da almeno 1 ora annua di intervento per ogni 10 minori residenti sul territorio di competenza della Comunità o Territorio;
- per la *mediazione familiare* dall'erogazione annualmente di non meno della media delle ore frontali erogate nel triennio precedente e dalla partecipazione alla promozione dell'intervento;

f) Interventi di sostegno economico

Per l'intervento di sostegno economico straordinario di cui all'articolo 35, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 13 del 2007 lo standard è rappresentato dalla copertura di almeno il 50% della spesa indifferibile.

g) Interventi di promozione, prevenzione e inclusione

Lo standard per i servizi di trasporto per l'accesso alle strutture socio assistenziali è rappresentato dall'erogazione annualmente di non meno della media degli interventi erogati nel triennio precedente.

Per gli altri interventi di promozione, prevenzione e inclusione, lo standard è rappresentato dall'erogazione annualmente di servizi che comportano una spesa annuale non inferiore al 90% della media della spesa sostenuta nel triennio precedente.

h) Attività aggiuntive

Sono le attività che non rivestono la qualifica di livelli essenziali e che quindi le Comunità/Territorio possono riconoscere in base alle priorità territoriali e al budget, definendone i corrispettivi per la fruizione e le modalità di concorso alla spesa da parte dell'utente.

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Affidamento di compiti assistenziali a privati
- b) Servizio di assistenza domiciliare – lavanderia
- c) Soggiorni climatici protetti/soggiorni estivi/visite culturali
- d) Centro di accoglienza diurna per la prima infanzia
- e) Prestazioni di cura alla persona erogate presso i Centri servizi anziani
- f) altre attività aggiuntive.

4. CRITERI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIVELLO PROVINCIALE

I livelli essenziali stabiliti per le attività socio-assistenziali di livello locale valgono quali criteri d'indirizzo per le funzioni di livello provinciale.

Anche per le attività di livello provinciale, ad eccezione di quelle relative alle misure di sostegno a favore dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta e richiedenti/titolari di protezione internazionale, inseriti nei progetti di accoglienza previsti dal D. Lgs. n. 142 del 2015 e ss.mm., la presa in carico dell'utente rimane di competenza dell'ente locale, oltre alle attività relative alla raccolta e valutazione delle domande sociali o amministrative e al calcolo nonché riscossione della compartecipazione da parte dell'utenza.

La Provincia provvede direttamente al pagamento dei corrispettivi dei servizi a retta per le attività di livello provinciale, dietro presentazione di fattura mensile che può essere emessa dai gestori dei servizi esclusivamente dopo la conferma, da parte delle Comunità/Territorio/Comun General de Fascia inviati gli utenti, della regolarità dei dati indicati ed in particolare: per ogni singolo utente, la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenze/assenze) giornalmente rese, la retta giornaliera e la spesa complessiva, nonché l'identificazione e la sede del servizio nel quale lo stesso è inserito.

Per tutte le tipologie di utenti, la conferma dei dati avviene attraverso l'inserimento dei dati nel Gestionale amministrativo in uso alle comunità, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento o, nel caso di ritardi nella fatturazione da parte delle organizzazioni, entro 10 giorni dall'invio della fattura.

Entro il ventesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, il dato presente in G.A. viene consolidato definitivamente.

Ogni nuovo inserimento in struttura a retta da parte dai servizi sociali degli enti locali, ancorché fuori Provincia, deve essere preventivamente autorizzato dal servizio provinciale competente in materia di politiche sociali.

Per quanto riguarda in particolare l'inserimento nelle strutture residenziali per minori:

- il servizio sociale territoriale valuta il bisogno dell'utente;
- il servizio provinciale competente individua, di concerto con il servizio sociale territoriale competente, la struttura più opportuna per l'eventuale inserimento.

A partire dal 01 luglio 2021, gli inserimenti di utenti in strutture fuori provincia, potrà essere effettuato nelle sole strutture iscritte all'apposito elenco di fornitori in possesso dei requisiti definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

Dal 01 gennaio 2022, per tutti gli inserimenti effettuati tramite il modello dell'“accreditamento libero”, coerentemente con quanto previsto dalle linee guida approvate con deliberazione n. 174 del 7 febbraio 2020, sarà facoltà dell'utente o di chi lo rappresenta, scegliere la struttura tra la rosa dei soggetti iscritti all'elenco.

Il servizio sociale territorialmente competente – attraverso l'assistente sociale che predispose il progetto individualizzato – dovrà di volta in volta indicare all'utente preso in carico, o a chi ne cura gli interessi, uno o più enti prestatori cui rivolgersi.

Ove le prestazioni previste dal progetto individualizzato e le esigenze dell'utente possano essere soddisfatte unicamente dall'offerta di un solo soggetto gestore (ad esempio tenendo anche conto della prossimità territoriale al contesto di vita dell'utente, e delle disponibilità in quel dato momento degli enti fornitori),

l'indicazione all'utente – e di conseguenza la scelta di quest'ultimo – sarà univoca e diretta.

Se invece dovessero risultare idonei a quelle specifiche esigenze di assistenza una pluralità di operatori iscritti nell'elenco, l'assistente sociale dovrà indicarli tutti, eventualmente orientando l'utente, o chi ne cura gli interessi, attraverso l'indicazione delle peculiarità delle prestazioni offerte dai diversi operatori, e di regola osservando un sistema di rotazione (per prestazioni analoghe) – ciò a garanzia della trasparenza e del principio di non discriminazione.

L'iter da seguire per ogni inserimento sarà:

1. valutazione

Il servizio sociale territoriale valuta il bisogno dell'utente. In questa fase, a seconda della situazione specifica e del bisogno dell'utente, possono essere coinvolti altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, APSS, UVM età evolutiva, ecc. La valutazione è contenuta nel progetto individualizzato o, in caso di urgenza, in un verbale di valutazione provvisoria. Qualora l'utente necessiti di un inserimento in struttura, dovrà essere preventivamente verificata con la Provincia la necessaria copertura finanziaria. Nella valutazione del caso e nella predisposizione del progetto o del verbale, il servizio sociale o, in casi particolari, direttamente l'UVM dovranno individuare quale struttura o quali strutture (scelte tra quelle gestite da soggetti accreditati e convenzionati, selezionati in base ad una procedura di "accreditamento libero", come indicato nelle Linee Guida di cui all'Allegato D della deliberazione della Giunta provinciale n. 174/2020) risultano idonee a quegli specifici bisogni di assistenza, tenendo già conto, in questa fase, di esigenze particolari dell'utente, quali, ad esempio:

- a) la continuità educativa e del servizio;
- b) la presenza di un altro familiare (ad esempio: sorella/fratello) all'interno della struttura e l'opportunità di una loro compresenza;
- c) l'esigenza di prossimità o di lontananza;
- d) le peculiarità oggettive della struttura interpellata particolarmente adatte al bisogno specifico dell'utente;
- e) disponibilità dei posti.

In tal modo il Servizio sociale andrà a definire un elenco provvisorio delle strutture che potenzialmente rispondono al bisogno dell'utente.

2. Verifica di appropriatezza

Il servizio sociale effettua una valutazione finale sull'appropriatezza e sull'assenza di specifiche controindicazioni delle strutture risultate disponibili, contattando i relativi gestori per verificare che non ci siano impedimenti all'eventuale inserimento dell'utente (ad esempio: incompatibilità con altri utenti accolti).

In tal modo viene formato l'elenco definitivo delle strutture idonee a fornire una risposta al bisogno dell'utente.

3. Scelta della struttura

L'utente, o chi ne cura gli interessi, sceglie la struttura dall'elenco di cui al punto precedente che sarà inserito in fondo al progetto individualizzato, con la possibilità di apporre un flag in corrispondenza della struttura scelta. Se, sulla base della valutazione di cui ai punti 1 e 2, risultasse una sola struttura idonea, verrà fatto

presente all'utente o a chi ne cura gli interessi. L'utente o chi ne cura gli interessi sottoscrive il progetto individualizzato o il verbale di valutazione provvisoria, con l'indicazione della struttura.

Qualora non sia possibile per l'utente o per chi ne cura gli interessi scegliere la struttura, in quanto, ad esempio, si è in presenza di un provvedimento della magistratura o di un intervento urgente ex art. 403 cc, non è stato nominato un tutore (o non ancora) e il genitore non può essere interpellato, sceglie direttamente il servizio sociale territorialmente competente o l'UVM età evolutiva sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori (v. criteri indicati ai punti 1 e 2) che vanno specificati nel progetto o nel verbale di valutazione provvisoria. Qualora, dopo aver applicato i suddetti criteri, risultassero comunque più strutture, si ricorre alla rotazione degli inserimenti in modo da evitare di favorire illegittimamente uno o più soggetti gestori.

4. trasmissione della documentazione

Il servizio sociale territoriale trasmette alla Provincia la documentazione sottoscritta dall'utente o da chi ne cura gli interessi, dalla quale è desumibile la scelta effettuata dallo stesso, oppure la scelta effettuata dal servizio sociale ai sensi del punto precedente.

5. pagamento

La Provincia, dopo aver verificato la regolarità del percorso e il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione nella scelta della struttura - senza entrare nel merito delle valutazioni sociali contenute nel progetto individualizzato o nel verbale di valutazione provvisoria, fatto salvo casi di un palese uso improprio di strutture socio-assistenziali - procede al pagamento della retta.

Ulteriori specifiche per quanto riguarda l'inserimento e la permanenza in strutture residenziali per minori

Resta fermo quanto diversamente previsto, da specifici accordi tra gli enti competenti e dallo specifico ordinamento, per l'inserimento di minori in strutture socio-assistenziali presenti sul territorio provinciale da parte dell'Ufficio Servizio Sociale Minorenni (USSM) facente capo al Ministero della Giustizia.

Nel caso di bisogni assistenziali particolarmente complessi, il nuovo modello di UVM età evolutiva, previsto dalle direttive provinciali 2021 per i servizi socio-sanitari dell'area materno infantile ed età evolutiva approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 224 del 12 febbraio 2021, prevedono la presenza, oltre ai professionisti di APSS, anche di due assistenti sociali del Dipartimento Salute e Politiche Sociali.

Gli assistenti sociali hanno funzioni di:

- gestire connessioni con gli assistenti sociali territoriali;
- favorire una uniformità valutativa e di approccio;
- mantenere una continuità informativa tra livello centrale e territoriale per la componente sociale;
- tenere le relazioni con gli enti gestori delle comunità socio-educative, monitorando gli ingressi e dimissioni verso e da tali comunità;
- fornire all'UVM età evolutiva la situazione aggiornata delle disponibilità presso tali strutture;

- fornire all'UVM gli elementi valutativi per la concessione delle rette individualizzate;

Nello specifico, la procedura relativa alla richiesta di inserimento in comunità socio-educativa con retta maggiorata prevede:

- Il Servizio Sociale territoriale invia al PUA la richiesta di attivazione UVM età evolutiva per la proposta di inserimento in struttura socio-educativa con retta integrata, completa di tutta la documentazione (scheda più relazione sociale come previsto);
- A seguito della valutazione UVM età evolutiva, il Responsabile del Servizio Sociale invia nota di richiesta autorizzazione al Servizio Politiche Sociali, indicando i dati anagrafici del minore, l'ente gestore del servizio residenziale, specificando se in Provincia di Trento o in altra Regione, la tipologia e la sede della struttura, la data prevista per l'inserimento.

La permanenza di soggetti neo maggiorenni presso la comunità socio educativa e la comunità familiare per minori dal compimento del diciottesimo anno di età ed entro il limite di età massimo stabilito dal "Catalogo dei servizi socio assistenziali" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7 febbraio 2020, autorizzata dal servizio provinciale competente, deve essere:

- richiesta preventivamente (almeno tre mesi prima) ed annualmente dal servizio sociale che ha in carico l'utente;
- corredata da una relazione motivazionale;
- accompagnata dall'ipotesi del progetto successivo alla dimissione o la previsione delle dimissioni definitive dal servizio sociale.

Con le stesse modalità, qualora sia necessario assicurare la permanenza della persona neomaggiorenne presso la famiglia alla quale era stata affidata, in caso di affidamento familiare extraparentale, può essere prorogato l'intervento di sostegno economico "contributo a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del minore affidato".

Definizione di ricovero stabile ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge 328/2000

In merito al Servizio di pronta accoglienza per minori ed al Centro per l'Infanzia, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della Legge 328/2000, si precisa quanto segue: la provincia accoglie tutti i minori inseriti e segnalati sull'emergenza, indipendentemente dalla loro residenza.

La permanenza in tali strutture oltre ai 5 giorni viene considerata ricovero stabile e di conseguenza posta a carico dell'Ente locale competente fuori dal territorio provinciale, con decorrenza dal primo giorno di inserimento.

Per analogia, la Provincia Autonoma di Trento, non si farà carico dei costi per ricoveri in strutture di emergenza dei propri residenti, per periodi inferiori ai 5 giorni.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DI LIVELLO PROVINCIALE (art. 10, comma 1, lett. c) della L.P. 13/2007

INTERVENTI DI PROMOZIONE, PREVENZIONE E INCLUSIONE (1)

<i>Sportelli sociali</i>	<i>Struttura provinciale competente</i>
1. centro di informazione, ascolto e sostegno (2)	Servizio politiche sociali Umse Sviluppo Rete Dei Servizi Dip. Salute e politiche sociali
2. centro anti violenza	Umse Sviluppo Rete Dei Servizi

<i>Altri interventi</i>	<i>Struttura provinciale competente</i>
1. servizio Muoversi	Servizio politiche sociali
2. progetti di promozione, prevenzione e inclusione sociale (2)	Servizio politiche sociali Umse Sviluppo Rete Dei Servizi

SERVIZI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE (1)

<i>Ambito residenziale</i>	<i>Struttura provinciale competente</i>
1. servizio di pronta accoglienza	Servizio politiche sociali
2. comunità familiare per minori	Servizio politiche sociali
3. comunità socio-educativa	Servizio politiche sociali
4. abitare accompagnato per minori	Servizio politiche sociali
5. centro per l'infanzia	Servizio politiche sociali
6. comunità di accoglienza per genitore/bambino	Servizio politiche sociali
7. accoglienza nuclei familiari	Servizio politiche sociali
8. comunità di accoglienza per adulti	Servizio politiche sociali
9. abitare accompagnato adulti (2)	Servizio politiche sociali
10. centro di accoglienza notturno	Servizio politiche sociali
12. housing first	Servizio politiche sociali
11. casa rifugio	Umse Sviluppo Rete Dei Servizi

<i>Ambito semiresidenziale</i>	<i>Struttura provinciale competente</i>
1. centro servizi per adulti	Servizio politiche sociali

<i>Altri interventi</i>	<i>Struttura provinciale competente</i>
1. affidamento familiare extraparentale dei minori (3),	Servizio politiche sociali
2. adozione	Servizio politiche sociali
3. mediazione familiare, per le seguenti prestazioni: coordinamento del gruppo dei mediatori familiari, promozione, sensibilizzazione, formazione, monitoraggio relativa al servizio e cogestione diretta dello stesso con gli enti locali	Servizio politiche sociali
4. misure di sostegno a favore dei minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta e richiedenti asilo politico o già riconosciuti	Dip. Salute e politiche sociali
5. accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di protezione di soggetti deboli (con particolare riferimento alla figura dell'amministratore di sostegno)	Umse Sviluppo Rete Dei Servizi
6. sostegno alle vittime di atti di violenza	Umse Sviluppo Rete Dei Servizi
7. accompagnamento per instaurazione rapporto lavoro con assistenti familiari, legge provinciale n. 13 del 2007, art. 34, c. 2, lett. i)	Umse Sviluppo Rete Dei Servizi
8. misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in Provincia di Trento (4)	Umse Sviluppo Rete Dei Servizi
9. misure di sostegno a favore persone sottoposte a restrizione della libertà e a misure alternative alla detenzione	Umse Sviluppo Rete Dei Servizi
10. Bonus vittime violenza	Umse Sviluppo Rete Dei Servizi

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO (1)

	<i>Struttura provinciale competente</i>
1. Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili (2)	Servizio politiche sociali Umse Sviluppo Rete Dei Servizi
2. contributo a favore soggetti che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati (2)	Servizio politiche sociali
3. contributo in conto capitale (2)	Servizio politiche sociali
4. contributo per progetti di attività innovative o sperimentali (2)	Servizio politiche sociali Umse Sviluppo Rete Dei Servizi
5. contributi per eliminare le barriere architettoniche dagli edifici privati e dagli edifici e spazi privati aperti al pubblico	Servizio politiche sociali

6. rimborso spese per acquisto e adattamento del mezzo di locomozione	Servizio politiche sociali
7. intervento di sostegno alle organizzazioni di volontariato (2)	Servizio politiche sociali
8. anticipazione del risarcimento del danno morale riconosciuto con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 recante "Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime" e dall'articolo 27 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21	Umse Sviluppo Rete Dei Servizi
9. sussidio economico mensile per richiedenti asilo e rifugiati	Dip. Salute e politiche sociali
10. anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori, ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, art 28 bis	Agenzia provinciale per la previdenza e l'assistenza integrativa
11. assegno per nucleo familiare	Agenzia provinciale per la previdenza e l'assistenza integrativa
12. assegno per maternità	Agenzia provinciale per la previdenza e l'assistenza integrativa
13. contributo a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del minore affidato (2)	Agenzia provinciale per la previdenza e l'assistenza integrativa
14. assunzione oneri relativi alle attrezzature speciali	Agenzia del lavoro

INTERVENTI PER PROGETTI INNOVATIVI (1)

	<i>Struttura provinciale competente</i>
1. progetti di attività innovative o sperimentali (2)	Servizio politiche sociali Umse Sviluppo Rete Dei Servizi

(1) Altri servizi o interventi per donne vittime di violenza e a favore di ex detenuti o di persone soggette a misure alternative alla detenzione sono di competenza dell'Umse Sviluppo Rete Dei Servizi

(2) Per la parte di competenza dipendente dalla rilevanza provinciale dell'attività

(3) L'affidamento familiare parentale di minori è di competenza locale

(4) Per la parte di competenza provinciale prevista dalla legge provinciale n. 12 del 2009

6. INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DI LIVELLO LOCALE

I servizi socio assistenziali non individuati tra quelli di competenza provinciale, sono di competenza locale ai sensi dell'articolo 8 della L.P. 3/2006. Si riportano di seguito i servizi rilevati.

INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE

1. sostegno psicosociale
2. intervento di aiuto per l'accesso ai servizi
3. interventi di tutela
4. segretariato sociale

INTERVENTI DI PROMOZIONE, PREVENZIONE E INCLUSIONE

Servizi territoriali

1. costruzione promozione di reti territoriali
2. centro di aggregazione territoriale
3. unità di strada
4. educativa di strada

Sportelli sociali

1. centro di informazione, ascolto e sostegno (1)

Interventi di accompagnamento al lavoro

1. laboratorio per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi
2. tirocinio di inclusione sociale in azienda
3. centro del fare

Altri interventi

1. progetti di promozione (1)
2. progetti di prevenzione (1)
3. attività di inclusione sociale (1)
4. servizio trasporto per l'accesso alle strutture socio-assistenziali.

SERVIZI INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI DI FUNZIONI PROPRIE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ambito residenziale

1. abitare accompagnato per adulti per la parte di competenza dipendente dalla rilevanza locale dell'attività
2. abitare accompagnato per anziani
3. accoglienza per anziani

4. abitare accompagnato per persone con disabilità
5. comunità di accoglienza per persone con disabilità
6. comunità familiare per persone con disabilità
7. comunità integrata.

Ambito semiresidenziale

1. centro di accoglienza per la prima infanzia
2. centro socio-educativo territoriale
3. centro di accoglienza e socializzazione
4. centro servizi per anziani, bagno e doccia assistiti se su invio (sono escluse le prestazioni di cura della persona considerate aggiuntive)
5. percorsi per l'inclusione

Ambito domiciliare e di contesto

1. intervento educativo domiciliare per minori, adulti e persone con disabilità
2. spazio neutro
3. assistenza domiciliare e di contesto

Sportelli sociali

1. mediazione familiare (escluso quanto di competenza della Provincia e in cogestione diretta del servizio con la Provincia, come esplicitato al successivo paragrafo 6.2) (2)

Altri interventi

1. affidamento familiare parentale dei minori
2. accoglienza di minori presso famiglie o singoli, accoglienza di adulti presso famiglie o singoli
3. pasti a domicilio
4. servizio pasti presso strutture
5. telesoccorso e telecontrollo (teleassistenza) in gestione associata tra tutte le comunità
6. misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in Provincia di Trento per la parte di competenza locale prevista dalla legge provinciale n. 12 del 2009

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili (1)
2. contributo a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del soggetto accolto e affidato (1)
3. contributo a favore di soggetti che effettuano attività di promozione sociale e tutela degli associati (1)
4. contributo in conto capitale (1)
5. contributo per progetti di attività innovative o sperimentali (1)

6. intervento di sostegno alle organizzazioni di volontariato (1)
7. intervento economico straordinario
8. rimborso ticket sanitari
9. sussidio economico a favore di persone che usufruiscono a domicilio di un'attività di cura e aiuto (assegno di cura) ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, art 24, c. 1, lett c), n. 3
10. progetti di mobilità indipendente per il trasporto di disabili

INTERVENTI PER PROGETTI INNOVATIVI

1. progetti di attività innovative o sperimentali (per la parte di competenza dipendente dalla rilevanza locale dell'attività; sono compresi anche i contributi per interventi a favore delle persone in situazione di handicap, ex legge provinciale n. 8 del 2003),

NOTE

- (1) Per la parte di competenza dipendente dalla rilevanza locale dell'attività
- (2) Il costo orario delle attività di mediazione familiare, frontale e non, erogata dal personale dipendente provinciale a favore di Comunità/Territorio è di euro 40,00. Il costo complessivo delle ore erogate dal personale provinciale è detratto dal budget della Comunità/Territorio dell'anno successivo

Allegato 2

DISCIPLINA TRANSITORIA DEL REGIME DI FATTURAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 E COMUNQUE, SE SUCCESSIVO, FINO AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19

1. Disabilità

Le modalità di gestione della pandemia si differenziano dalla prima fase dell'emergenza, in quanto i servizi non sono sospesi in maniera generalizzata.

Nei servizi socio assistenziali, ed in particolare per quanto riguarda l'ambito della disabilità, le problematiche di gestione sono riassumibili nelle seguenti macro categorie:

- servizi sospesi o ridotti per contagi degli utenti;
- servizi sospesi o ridotti per contagi degli operatori;

Assume particolare rilevanza la differenza tra servizi residenziali e servizi semi residenziali, quasi esclusivamente finanziati a retta e di competenza locale.

In presenza di uno o più casi sospetti o positivi presso un servizio semi residenziale si applica quanto previsto dal Diagramma "Gestione casi sospetti o confermati COVID" – ambito semiresidenziali" allegato alle "Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale connesse alla pandemia COVID-19" da ultimo approvate con deliberazione n. 2266 del 22 dicembre 2020.

Con riferimento al contesto di erogazione del servizio semi residenziale, in seguito a valutazione condivisa tra Ente gestore del servizio, medico competente, servizi sanitari di riferimento per la gestione dei casi positivi, e Servizio Sociale, tenuto conto del contesto del servizio, della diffusione tra utenti e operatori e delle esigenze di sanificazione, si profilano le seguenti possibilità:

1. isolamento e sospensione della frequenza della/e persona/e positiva/e e mantenimento della frequenza per gli altri beneficiari;
2. diminuzione della frequenza con formule di isolamento dei piccoli gruppi - "Stop & Go" differenziato;
3. chiusura temporanea del servizio.

Si precisa che la chiusura temporanea della struttura di cui al precedente pt. 3, qualora necessaria per ragioni di prevenzione e sanità pubblica, dovrà avvenire nel rispetto delle "Linee di Indirizzo per la gestione dei servizi" e/o altre disposizioni in vigore per la gestione dell'emergenza, esclusivamente in accordo con il servizio/i sociale/i di riferimento, con le autorità sanitarie competenti per la gestione dei casi positivi, assicurando la continuità dei servizi, pur rimodulati, e valutando tutte le opzioni e le soluzioni possibili.

Si ricorda che la sospensione del servizio va comunicata anche tramite il servizio "ZIP" indicando i seguenti dati: Comunità/Territorio di riferimento, ente gestore, tipologia servizio e sede, indicazione della situazione che ha comportato la sospensione, durata prevista e indicazione delle azioni intraprese (rimodulazione domiciliare, interventi a distanza, frequenze alternate ecc...).

Le 3 situazioni prospettate generano a loro volta tre possibili riflessi:

1. utenti a domicilio, senza bisogno di supporto;
2. utenti a domicilio, con bisogno di supporto;
3. utenti in quarantena o in isolamento fiduciario in struttura residenziale;

Per affrontare tali situazioni dal punto di vista finanziario, si propongono alcune soluzioni, che devono essere sempre concordate con il servizio sociale o tra i soggetti che hanno in carico gli utenti:

1. sistema ordinario delle rette per tutti gli utenti in presenza;
2. per gli utenti del servizio semi residenziale assenti che rimangono al proprio domicilio, viene applicato il regime ordinario delle assenze, salvo corresponsione della retta di presenza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) famiglia, assistente sociale e la struttura concordano in forma scritta di rivedere l'attività di una persona assente dal Centro o di una persona che non frequenta per uno "Stop & Go" resosi necessario almeno con queste modalità:
 - i. 2 ore di attività individuale giornaliera diretta in presenza o in videoconferenza non comprensive delle attività preparatorie. L'attività può essere resa nelle medesime quantità totali sulla settimana con modalità flessibile per raggiungere il monte ore settimanale minimo (10 ore per frequenza di 5 giorni);
 - ii. 3 ore di attività di gruppo giornaliera a distanza. L'attività può essere resa nelle medesime quantità totali sulla settimana con modalità flessibile per raggiungere il monte ore settimanale minimo (15 ore per frequenza di 5 giorni);
3. per gli utenti con doppio servizio (residenziale e semi residenziale):
 - a) dal primo giorno di permanenza presso il servizio residenziale e per un massimo di 30 giorni viene riconosciuta una retta maggiorata di un importo pari al 70% della retta di presenza del centro semi residenziale presso il quale è inserito l'utente;
 - b) al servizio semi residenziale viene riconosciuto il 30% della retta di presenza.
4. In caso di chiusura di tutta la struttura, se concordata, si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti.
5. in via residuale, laddove possibile per le peculiarità dei territori, rimane la possibilità di attivare forme di sperimentazione, anche in deroga ai corrispettivi stabiliti, così come disciplinate dalle delibera 1292 del 2018.

2. Minori

Nell'ambito della rimodulazione dei servizi semi residenziali sospesi per le misure di contenimento della pandemia da Covid-19, oltre agli interventi già messi in atto dagli enti locali in collaborazione con i soggetti gestori, possono essere riconosciuti anche i costi sostenuti per il potenziamento dei servizi residenziali che necessitano di maggiore copertura, qualora gestiti dal medesimo soggetto, mediante l'impiego di eventuale personale disponibile per effetto della sospensione/chiusura dei servizi semi residenziali e fino al limite delle relative risorse stanziare.

Le valutazioni sulla sospensione del servizio, le modalità di rimodulazione e la quantificazione degli eventuali maggiori bisogni in ambito residenziale dovrà essere effettuata mediante accordo preventivo tra gli enti pubblici coinvolti ed i soggetti gestori.